



**Equitalia Giustizia SpA**

Viale di Tor Marancia n. 4 – 00147 Roma  
Tel. 06.95940376-7 [www.equitaliagiustizia.it](http://www.equitaliagiustizia.it)

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI REVISIONE LEGALE E  
VOLONTARIA PER IL TRIENNIO 2025 – 2027**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE  
LEGALE E VOLONTARIA TRIENNIO 2025-2027**

**CIG N. ...**

**Sommario**

Art.1	Premesse e documenti contrattuali .....	3
Art.2	Oggetto .....	4
Art.3	Durata .....	4
Art.4	Importo contrattuale complessivo e corrispettivo .....	4
Art.5	Modalità di esecuzione e oneri a carico del Fornitore .....	5
Art.6	Obblighi derivanti da rapporti di lavoro .....	6
Art.7	Penali .....	6
Art.8	Fatturazione e modalità di pagamento .....	7
Art.9	Recesso dal Contratto .....	9
Art.10	Risoluzione .....	9
Art.11	Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti .....	9
Art.12	Garanzia definitiva e coperture assicurative .....	9
Art.13	Subappalto e sub-contratti .....	10
Art.14	Oneri fiscali, spese contrattuali .....	11
Art.15	Riservatezza .....	11
Art.16	Trattamento dei dati personali .....	11
Art.17	Responsabile unico del progetto e Direttore dell’esecuzione del Contratto .....	12
Art.18	Responsabile del Contratto per il Fornitore .....	12
Art.19	Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, PTPCT e Protocollo di legalità .....	13
Art.20	Condizione ex art.53, comma 16-ter d.lgs. n.165/2001 ( <i>Pantouflage</i> ) .....	13
Art.21	Foro competente .....	13
Art.22	( <i>Eventuale</i> ) Clausola risolutiva espressa antimafia .....	13
Art.23	Clausola finale .....	14

## TRA

**Equitalia Giustizia SpA**, con sede legale in Roma, Viale di Tor Marancia n.4, codice fiscale e partita IVA 09982061005, in persona di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito nel presente atto denominata anche, "**Stazione appaltante**" o "**Amministrazione**",

## E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, di seguito nel presente atto denominato anche "**Fornitore**",

di seguito nel presente atto "Parti",

## PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n.... *[indicare]* del ... *[indicare]*, prot. 2024-EQUIGIU-nnnn *[indicare]* Equitalia Giustizia SpA ha avviato una gara a procedura ..... per l'affidamento dei servizi di revisione legale e volontaria relativamente al triennio 2025-2027;
- all'esito della suddetta procedura il Fornitore ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- la Stazione appaltante ha verificato il possesso dei requisiti di partecipazione del Fornitore ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36 del 2023 e, con provvedimento prot. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore, che è immediatamente efficace;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.lgs. n. 36 del 2023 è spirato il termine di *stand still* previsto dal medesimo articolo;
- il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore ha costituito idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari a € \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e valida sino al \_\_\_\_\_;
- il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo art. ....
- è possibile procedere alla stipula del contratto **[se del caso: fatta salva l'apposizione della condizione risolutiva ex lege di cui all'art.92, co.3 del d.lgs. n.159/2011, essendo stata richiesta la documentazione antimafia e non essendo ancora stata rilasciata la stessa dalla competente Prefettura/U.T.G.]**;

Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe rappresentate,

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art.1 Premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (d'ora in poi Contratto), anche se non materialmente allegati al medesimo:

Allegato "A"Capitolato tecnico";

Allegato "B"Offerta economica del Fornitore;

Allegato "C"              Offerta tecnica del Fornitore.

2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati sopra indicati, sarà osservato il seguente ordine di preferenza:

- Contratto di appalto;
- Capitolato tecnico;
- Offerta economica del Fornitore;
- Offerta tecnica del Fornitore.

## **Art.2 Oggetto**

1. Con il presente contratto la Stazione appaltante, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del servizio di Revisione legale e volontaria relativamente al triennio 2025-2027, come meglio descritto nel Capitolato tecnico. Il servizio sarà articolato in:

- revisione legale del bilancio di esercizio al 31 dicembre;
- revisione contabile volontaria del bilancio, al 30 giugno;
- revisione contabile volontaria del rendiconto FUG – Penale al 31 dicembre;
- sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali quando il relativo obbligo è posto a carico del soggetto che effettua il controllo contabile o che sottoscrive la relazione di revisione.

2. Qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessaria una diminuzione o un incremento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art.120 comma 9 del Codice), la Stazione appaltante può imporre al Fornitore la diminuzione o l'aumento delle prestazioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art.5 e nel Capitolato tecnico.

## **Art.3 Durata**

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, con riferimento agli esercizi sociali 2025-2027 e avrà decorrenza con l'avvio dell'esecuzione del Contratto fino alla data di approvazione del bilancio 2027, prevista entro maggio 2028 e, in ogni caso, fino al compimento di tutte le attività riferite all'esercizio chiuso al 31.12.2027.

## **Art.4 Importo contrattuale complessivo e corrispettivo**

1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro \_\_\_\_\_,00 (euro \_\_\_\_\_/00) oltre IVA. Gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero.

I corrispettivi triennali massimi spettanti al Fornitore, per ogni singola tipologia di servizio, sono i seguenti:

- € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di revisione contabile legale del bilancio d'esercizio;
- € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di revisione contabile volontaria del bilancio, al 30 giugno;

- € \_\_\_\_\_ oltre IVA per il servizio di revisione contabile volontaria del rendiconto FUG – Penale al 31 dicembre.

Per la gestione del Contratto, per ogni tipologia di servizio il prezzo annuale è pari a un terzo del relativo piano triennale sopra indicato.

2. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il corrispettivo contrattuale copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
5. Nel corso della durata contrattuale, al Fornitore sarà riconosciuto, oltre ai corrispettivi di cui ai precedenti commi, unicamente un rimborso per le eventuali spese di trasferta sostenute in esecuzione dell'appalto (a titolo esemplificativo: viaggi, vitto e alloggio) nella misura massima non superiore al 3% (tre per cento) del corrispettivo. Dette spese saranno rimborsate solo previa presentazione di un prospetto dettagliato recante il nominativo del componente del Gruppo di lavoro, l'importo, la data e la tipologia di spesa sostenuta, debitamente accompagnato da idonea documentazione giustificativa.
6. Qualora nel corso di esecuzione del Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento (5%) dell'importo complessivo del presente contratto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento (80%) della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT (art.60, commi 3, lett. b) e 4 del D. Lgs. n. 36 del 2023).

#### **Art.5 Modalità di esecuzione e oneri a carico del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore - e si intendono remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4 - tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4.

6. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e negli atti della procedura.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali.
9. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
10. *(eventuale)* L'Amministrazione eseguirà durante l'esecuzione del Contratto i controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse impiegate nel servizio oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare verificherà che le prestazioni oggetto di appalto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

#### **Art.6 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Il Fornitore assicura, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
4. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
5. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

#### **Art.7 Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, la Stazione Appaltante potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate all'articolo 11 del Capitolato tecnico.

2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Stazione appaltante di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.

#### **Art.8 Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art.33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo.
2. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dalla Stazione appaltante secondo le modalità previste nel Capitolato, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione (o, se non nominato, il RUP), verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "regolare esecuzione" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il Direttore dell'esecuzione, secondo le tempistiche indicate al punto 10 del Capitolato, procederà alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione.
5. Al termine del Contratto, l'Amministrazione procederà allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto.
6. La fattura dovrà essere intestata a Equitalia Giustizia SpA C.F. e P. IVA 09982061005 e indicare obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio UFSKXG, che identifica la Società sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana, e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
  - i riferimenti del contratto al quale la fatturazione si riferisce;
  - numero CIG (codice identificativo gara);
  - l'importo contrattuale espresso in euro;
  - eventuale esplicitazione di esenzione IVA ai sensi di legge;
  - tutti i dati relativi al pagamento, indicando obbligatoriamente un solo istituto, numero di conto corrente, IBAN;
  - il campo facoltativo con le informazioni relative alla regolare esecuzione del contratto;
  - "*scissione dei pagamenti*" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 come sopra rappresentato;

- ogni altra informazione utile.
7. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore e acceso presso \_\_\_\_\_ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
  8. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
    - nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_;
    - nome \_\_\_\_\_, cognome \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_.
  9. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 Equitalia Giustizia SpA è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto, le fatture emesse nei confronti della Stazione appaltante, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
  10. Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973 (ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).
  11. Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).
  12. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
  13. L'Amministrazione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga a inviare ad Agenzia – prima dell'esecuzione della prestazione - copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
  14. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cod. civ. dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Stazione appaltante provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
  15. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Stazione appaltante, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
  16. Ai sensi e per gli effetti dell'art.48-bis del D.P.R. n.602/1973 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008



n.40 la Stazione appaltante, in ottemperanza alla menzionata normativa, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore al limite previsto, verifica se la Stazione appaltante è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso di verifica positiva, Equitalia Giustizia SpA procede alla sospensione del pagamento ai sensi di quanto previsto dall'art.3 del citato DM.

#### **Art.9 Recesso dal Contratto**

1. L'Amministrazione potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, dandone comunicazione formale al Fornitore a mezzo PEC con un preavviso di almeno 20 giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi stessi.
2. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123 del D.lgs. n. 36 del 2023, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo;
3. Trova applicazione il combinato disposto dell'art. 123 e dall'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36 del 2023 in tema di recesso.

#### **Art.10 Risoluzione**

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.lgs. n. 36 del 2023.
2. In caso di risoluzione, la Stazione appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
3. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

#### **Art.11 Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36 del 2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36 del 2023.

#### **Art.12 Garanzia definitiva e coperture assicurative**

1. La garanzia definitiva presentata dal Fornitore ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva per tutta la durata del contratto di appalto. In particolare, il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia definitiva nel caso sia venuta meno in tutto o in parte e, comunque, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, previa deduzione di crediti della Stazione appaltante verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultanti dal relativo certificato.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Il Fornitore terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
8. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente contratto, in particolare di una polizza con massimale minimo di €5.000.000,00 per sinistro, per danni materiali e diretti a persone e cose, per la sezione RCT, e di €3.000.000,00 per sinistro, con il limite di €3.000.000,00 per singolo infortunato, per la sezione RCO, con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
9. Il Fornitore dichiara altresì di essere in possesso di una copertura di Responsabilità Civile Professionale, con massimale minimo di €5.000.000,00
10. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato alla Stazione appaltante o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
11. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione appaltante e che, pertanto, il Fornitore dovrà provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo.
12. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Stazione appaltante - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
13. Il Fornitore dovrà fornire alla Stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, il Fornitore dovrà dimostrare di aver provveduto al relativo rinnovo.

#### **Art.13 Subappalto e sub-contratti**

*(Eventuale nel caso di NON ammissione del subappalto)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi **(i)** l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché **(ii)** la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Non è ammesso il subappalto, in quanto il Fornitore non ha dichiarato all'atto dell'offerta i servizi e le forniture, o le parti dei servizi e delle forniture, che intende subappaltare.
3. Il Fornitore dovrà comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

*(Eventuale nel caso di ammissione del subappalto)*

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11, è nullo qualsivoglia accordo con il quale il Fornitore attribuisca a terzi **(i)** l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché **(ii)** la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall'art. 119 del D.lgs. n. 36 del 2023 e in conformità alle prescrizioni previste dalla Stazione appaltante nei documenti di gara della procedura alle superiori premesse.

#### **Art.14 Oneri fiscali, spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi inclusi quelli indicati nei successivi commi, fatta eccezione di quelli che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e l'imposta di bollo ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 e dall'art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36 del 2023.
3. Il Fornitore provvederà alla registrazione del Contratto ai sensi dell'art. 27, comma 1, del DPR 131/1986 in misura fissa, entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione nonché alla trasmissione di una copia registrata alla Società entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione. In caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 8, il Fornitore provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art.15 Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.

#### **Art.16 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge, come da Informativa ex art. 13 del Regolamento inserita nel Disciplinare di Gara da considerarsi interamente richiamata e parte integrante del Contratto.

2. Equitalia Giustizia SpA potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet [www.equitaliagiustizia.it](http://www.equitaliagiustizia.it) in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Lo svolgimento delle attività dedotte nel Contratto implica inoltre un trattamento di dati personali, in specie riferibili ai dati gestionali e contabili, oggetto di revisione, relativi al personale dipendente, ai debitori, ai clienti, ai fornitori, ai soggetti con cui siano attivi dei contenziosi oltre ad ogni altro soggetto che abbia rapporti giuridici attivi e passivi con Equitalia Giustizia SpA.
4. Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del Contratto, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali relativi al Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del Contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal Contratto, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.
6. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività previste nel Contratto dovrà essere effettuato con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento e di tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, e in specie quelle richieste dall'art. 32 del Regolamento.

#### **Art.17 Responsabile unico del progetto e Direttore dell'esecuzione del Contratto**

1. La Stazione appaltante ha nominato:
  - Il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ quale Responsabile Unico del Progetto:
  - Il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto

#### **Art.18 Responsabile del Contratto per il Fornitore**

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. \_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Stazione appaltante.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
  - Cellulare \_\_\_\_\_ ;
  - Telefono \_\_\_\_\_ ;
  - Indirizzo PEC \_\_\_\_\_ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione della Stazione appaltante, coordinandosi con il medesimo.

**Art.19 Codice etico, d.lgs. n.231/2001, comportamenti illeciti, PTPCT e Protocollo di legalità**

1. Equitalia Giustizia SpA impronta il proprio operato ai principi di legalità e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico, nel Modello di organizzazione e controllo ex d.lgs. n.231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e nel Protocollo di legalità, disponibili e accessibili sul sito web dell'Amministrazione.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci e subappaltatori o chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio della Stazione appaltante.
3. In particolare, il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. n.231/2001 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.
4. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore è considerata un inadempimento grave e legittimerà la Stazione appaltante a risolvere il Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute.

**Art.20 Condizione ex art.53, comma 16-ter d.lgs. n.165/2001 ((Pantouflage)**

1. Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, D.lgs. n.165/2001 il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti di Equitalia Giustizia SpA che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della stessa nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con l'Ente.

**Art.21 Foro competente**

1. Le controversie inerenti l'applicazione e l'interpretazione del Contratto, o in qualunque modo a questi connesse, verranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma.
2. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra le Parti.

**Art.22 (Eventuale) Clausola risolutiva espressa antimafia**

1. Atteso che ... *[indicare la ragione per la quale si stipula nelle more del rilascio della certificazione]*, il Contratto è stipulato nelle more del rilascio, da parte della competente Prefettura/U.T.G., della certificazione antimafia ai sensi del d.lgs. n.159/2011 attestante l'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del predetto decreto legislativo, o di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Al riguardo, la certificazione antimafia è stata richiesta tramite l'applicativo informatico SI.CE.ANT - Sistema Certificazione Antimafia, prot. n. ..., in data ... e risulta in fase di \_\_\_\_\_ alla data di stipula del Contratto.

2. Per quanto sopra, l'efficacia del Contratto è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle procedure previste dal d.lgs. n.159/2011 in materia di lotta alla mafia in capo al Fornitore.
3. Nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei controlli antimafia, il Contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione PEC

indirizzata al Fornitore, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, con ogni conseguenza di legge.

### **Art.23 Clausola finale**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato con il Contratto, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile e alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

---

*(Firmato digitalmente dal Fornitore)*

---

*(Firmato digitalmente dalla Stazione  
appaltante)*

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 4 (corrispettivi), art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (garanzia definitiva e polizze assicurative), art. 15 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

---

*(Firmato digitalmente dal Fornitore)*

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2016.